

FONDAZIONE MASI

PRESENTAZIONE

“FONDAZIONE MASI” nasce per volontà delle famiglie Boscaini e Di Serego Alighieri, per dare continuità alla loro iniziativa, sorta nell’anno 1981, di assegnare annualmente un premio a Persone, Enti e Istituzioni, espressioni della “Civiltà Veneta”, intesa come insieme di valori, di tradizioni presenti nei territori appartenuti alla Repubblica Serenissima, che alla Civiltà Veneta si sono ispirati e di essa sono stati e sono autorevoli rappresentanti nei settori della cultura, delle arti, delle professioni e dell’imprenditoria.

FONDATORI

Sono fondatori:

- Masi Agricola Spa o suoi aventi causa relativamente all’attività enologica:
- Conte Pieralvise di Serego Alighieri e successivamente un suo discendente designato dai suoi familiari in linea retta;
- Dott. Sandro Boscaini e successivamente un suo discendente designato dai suoi familiari in linea retta.

In caso di successione, qualora non sussista designazione unanime dei familiari in linea retta quale fondatore, ricoprirà tale funzione il più anziano dei familiari in linea retta proposto dagli aventi causa.

COSTITUZIONE

Per garantire interesse e attenzione all'iniziativa e affermarne la stabilità istituzionale e la continuità nel tempo, i Fondatori, hanno firmato, il 6 luglio 2000, l'atto costitutivo, dando così vita alla Fondazione che ha fatto proprio il patrimonio di idee, di rapporti, di conoscenze e di prestigio che l'iniziativa aveva fino ad allora prodotto.

RICONOSCIMENTO

La Regione Veneto con proprio Decreto n. 30 del 16 aprile 2007 ha disposto di iscrivere la FONDAZIONE MASI al n. 394 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche attribuendole il riconoscimento di persona giuridica di diritto privato, con l'approvazione del seguente Statuto.

STATUTO DELLA FONDAZIONE MASI

DENOMINAZIONE - SEDE

1 È costituita una Fondazione con la denominazione “FONDAZIONE MASI”, e con sede in Gargagnago di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), Via Stazione Vecchia n. 472.

FINALITA’

2.1 La “FONDAZIONE MASI” è nata ed opera per:

- diffondere la conoscenza della Civiltà Veneta, come si è storicamente e linguisticamente formata nei territori appartenuti alla Repubblica Serenissima;
- sostenere e valorizzare il patrimonio di cultura, di tradizioni, di operosità e di produttività della Civiltà Veneta;
- proporre la “Gente Veneta” come esempio di operosità culturale, sociale e imprenditoriale.

Va ricompresa tra le finalità della “FONDAZIONE MASI” una particolare attenzione alla natura dei terreni, alle colture e alle produzioni vitivinicole che rappresentano uno dei caratteri peculiari e i prodotti di eccellenza del territorio veneto.

ATTIVITA’

3 Per realizzare le sue finalità, la “FONDAZIONE MASI” svolge, senza alcuno scopo di lucro, la propria attività che si caratterizza nella istituzione e assegnazione di premi che attualmente sono:

- i) un premio annuale denominato “Masi Civiltà Veneta”, da assegnare a

esponenti della Civiltà Veneta, che si sono distinti nei settori dell'arte, della letteratura, delle attività sociali, della scienza e dell'imprenditoria e che hanno contribuito, direttamente ed indirettamente, con le loro opere e il loro impegno, a testimoniare i valori, le tradizioni, i prodotti della cultura e le realtà economiche della Civiltà Veneta;

ii) un premio internazionale annuale denominato "Masi Civiltà del Vino" da assegnare ad Enti, persone, giornalisti e operatori del settore di produzione del vino, del mondo vitivinicolo internazionale e della gastronomia, che si sono occupati, con merito e in maniera significativa, dei temi della vite, del vino e più in generale del settore enogastronomico;

iii) un premio internazionale annuale denominato "Masi Grosso d'Oro Veneziano" da assegnare a persona, anche in ambito internazionale, che si sia distinta per l'elevato impegno civile, sociale e culturale e le cui opere siano ritenute molto significative sotto l'aspetto culturale e per la valorizzazione delle tradizioni;

iv) altri premi da istituire in collaborazione con Enti Pubblici e Privati;

v) borse di studio riservate a studenti, laureati o diplomati, che abbiano fornito un significativo contributo alla Cultura Veneta o abbiano dato valore alle produzioni vitivinicole e ad esse si siano dedicati ponendole al centro dei loro studi e delle loro pubblicazioni.

NATURA DEI PREMI E PROCEDURE

4.1 I premi potranno consistere in donazioni di prodotti caratteristici del territorio veneto, assegnazioni in denaro, consegna di medaglie e diplomi ed ogni altra forma di premio.

4.2 Le modalità di assegnazione dei premi sono contenute in regolamenti predisposti dal Consiglio di Fondazione.

4.3 Per l'assegnazione dei premi il Consiglio di Fondazione si può avvalere del contributo di Commissioni, il cui modo di operare è stabilito, con deliberazioni o con regolamenti predisposti dal Consiglio di Fondazione del territorio veneto, assegnazioni in denaro, consegna di medaglie e diplomi ed ogni altra forma di premio.

4.2 Le modalità di assegnazione dei premi sono contenute in regolamenti predisposti dal Consiglio di Fondazione.

4.3 Per l'assegnazione dei premi il Consiglio di Fondazione si può avvalere del contributo di Commissioni, il cui modo di operare è stabilito, con deliberazioni o con regolamenti predisposti dal Consiglio di Fondazione

ALTRE ATTIVITA'

5 La "FONDAZIONE MASI" potrà inoltre svolgere ogni attività funzionale al raggiungimento delle proprie finalità tra le quali va ricompresa:

- i) promuovere ogni iniziativa, con lo scopo di favorire il conseguimento delle finalità statutarie, anche attraverso collaborazioni con Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati, altre Fondazioni, stipulando accordi e convenzioni e intrattenendo rapporti;
- ii) organizzare, anche in accordo e in collaborazione con Enti ed Amministrazioni, incontri di studio, convegni, conferenze e manifestazioni che abbiano attinenza con le finalità istituzionali;
- iii) costituire centri di documentazione che abbiano come tema la Civiltà Veneta o la coltivazione della vite e il vino;
- iv) curare pubblicazioni in ogni forma.

6 Per raggiungere le proprie finalità la “FONDAZIONE MASI” si avvarrà dei modi e dei mezzi che, di volta in volta, saranno giudicati idonei dal Consiglio di Fondazione, tenendo conto dei contributi propositivi e finanziari che a questo fine potranno essere messi a disposizione da persone, istituzioni, enti e società. La Fondazione opera nell’ambito del territorio della Regione Veneto. L’attività al di fuori della Regione Veneto dovrà essere effettuata ai soli fini promozionali ed avere natura eccezionale e occasionale.

PATRIMONIO

7 Per il conseguimento dei fini statuari e per garantire nel tempo il suo funzionamento la “FONDAZIONE MASI” dispone di un patrimonio costituito:

- dai beni conferiti a titolo di liberalità dai Fondatori e da terzi **destinati a patrimonio,**
- dai beni che perverranno a qualsiasi titolo ed espressamente destinati a patrimonio,
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati e da persone fisiche e giuridiche, espressamente destinati a patrimonio.

ENTRATE

8 Per lo svolgimento delle sue attività la “FONDAZIONE MASI” dispone delle entrate rappresentate:

- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da ogni eventuale contributo, elargizione e donazione, destinati all’attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati a patrimonio;
- dal ricavato delle convenzioni con enti pubblici e privati.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

9 Sono organi della “FONDAZIONE MASI”:

il Presidente e il Vicepresidente

il Consiglio di Presidenza

il Consiglio di Fondazione

Il Segretario

il Revisore.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

10.1 Il Presidente e il Vicepresidente e il Segretario della Fondazione sono nominati con le modalità previste dall’ articolo 13.3 di questo statuto e durano in carica per tre anni e comunque fino al rinnovo delle loro cariche.

10.2 In caso di cessazione della carica del Presidente o del Vicepresidente e del Segretario prima della scadenza, la sostituzione avverrà con le stesse modalità previste per la loro nomina.

10.3 Il Presidente e il Vicepresidente rappresentano legalmente la “FONDAZIONE MASI” con firma disgiunta e possono nominare avvocati e procuratori.

10.4 Il Presidente e il Vicepresidente hanno il potere, in caso di urgenza, anche disgiuntamente, di assumere ogni provvedimento necessario, nell’ambito della gestione ordinaria, sottoponendo il loro operato a ratifica del Consiglio di Presidenza nella riunione immediatamente successiva.

10.5 Nell’assunzione dei provvedimenti di urgenza il Presidente ed il Vicepresidente si daranno reciproca comunicazione;

10.6 Tra i poteri del Presidente e del Vicepresidente vi è quello di convocare il

Consiglio di Presidenza, il Consiglio di Fondazione e le Commissioni.

10.7 Il segretario provvede alla redazione dei verbali del Consiglio di Presidenza e del Consiglio di Fondazione, alla regolare tenuta dei libri e della documentazione e partecipa ai lavori dei Consigli e delle Commissioni.

PRESIDENTE ONORARIO

11.1 Il Consiglio di Presidenza, per ragioni di prestigio o di riconoscenza per l'attività svolta potrà attribuire la carica di Presidente Onorario ad un Presidente o ad un Consigliere cessato dalla carica.

11.2 Il Presidente Onorario, nel caso non sia già membro del Consiglio di Fondazione, può partecipare a tutti gli organi collegiali della Fondazione Masi con voto consultivo. Delle sue indicazioni e dei suoi voti dovrà essere tenuto conto.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

12.1 Il Consiglio di Presidenza è formato da:

Presidente,

Vicepresidente,

Segretario.

12.2 Il Consiglio di Presidenza ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Inoltre il Consiglio di Presidenza dovrà:

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Fondazione,
- curare il buon andamento amministrativo e gestionale nel rispetto delle norme statutarie,
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio di Fondazione per l'approvazione.

12.3 Il Consiglio di Presidenza potrà delegare parte delle sue funzioni al Presidente e al Vicepresidente fissando i limiti delle loro attribuzioni.

12.4 Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente con avviso comunicato, con qualsiasi mezzo con cui sia possibile dare la prova dell'avvenuto ricevimento, ai membri del Consiglio, almeno due giorni prima della riunione.

12.5 Il Consiglio di Presidenza assume le sue decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

12.6 Il Consiglio di Presidenza stabilisce il numero dei Consiglieri di Fondazione la cui nomina è regolata dal successivo articolo 13.

CONSIGLIO DI FONDAZIONE

13.1 La "FONDAZIONE MASI" è retta da un Consiglio di Fondazione composto normalmente da 11 membri o comunque dal numero di membri che all'atto della nomina stabilirà il Consiglio di Presidenza.

13.2 Quanto alla nomina dei membri del Consiglio di Fondazione i primi quattro saranno designati, per la durata del Consiglio di Fondazione,

- due dalla Masi Agricola Spa o dai suoi aventi causa relativamente all'attività enologica quale **fondatore**.

- uno dal Conte Pieralvise Di Serego Alighieri e successivamente da un suo discendente designato dai suoi familiari in linea retta quale fondatore.

- uno dal dott. Sandro Boscaini e successivamente da un suo discendente designato dai suoi familiari in linea retta quale fondatore.

Almeno novanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Fondazione il Presidente o il Vicepresidente dovranno richiedere ai fondatori od ai loro successori la designazione dei membri del Consiglio di Fondazione nel numero

loro spettante.

Qualora tale designazione non avvenga nei successivi trenta giorni da parte di uno o più dei membri fondatori entro i successivi trenta giorni, su richiesta del Presidente o del Vicepresidente, gli altri fondatori dovranno indicare ulteriori nominativi fino a completare il numero dei membri del Consiglio di Fondazione loro spettante.

Nei trenta giorni anteriori alla scadenza del Consiglio di Presidenza il Presidente o il Vicepresidente provvederanno alla convocazione dei membri nominati dai fondatori nel Consiglio di Fondazione per la nomina dei membri del Consiglio di Presidenza. Di tale riunione dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente e dal Segretario del Consiglio di Presidenza;

13.3 i membri così nominati provvederanno, con decisione assunta a maggioranza, alla nomina, anche tra persone estranee ai nominati stessi, del

- Presidente,
- Vicepresidente
- Segretario

i quali formeranno il Consiglio di Presidenza e faranno parte del Consiglio di Fondazione.

13.4 Gli ulteriori membri, fino a raggiungere il numero di consiglieri di cui dovrà essere composto il Consiglio, saranno nominati, con decisione assunta a maggioranza assoluta, dai membri che fanno già parte del Consiglio di Fondazione, fra persone di comprovato **impegno, disponibilità e** capacità in campo culturale, scientifico, imprenditoriale, amministrativo, delle libere professioni e delle iniziative sociali.

13.5 Nel caso in cui nel Consiglio di Fondazione siano presenti solo i consiglieri nominati ai sensi dell'art. 13.2 a loro spetterà il compito di nominare tutti gli altri

membri del Consiglio fino al raggiungimento del numero fissato per la composizione del Consiglio stesso.

13.6 Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Fondazione, che non sia Presidente, Vicepresidente o Segretario o uno dei membri di diretta designazione a sensi dell'art. 13.2, sarà il Consiglio stesso a nominare il sostituto.

13.7 I componenti del Consiglio di Fondazione, nominati a sensi degli articoli 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 durano in carica per tre anni.

13.8 I consiglieri cessati possono essere riconfermati.

13.9 Presiede il Consiglio di Fondazione il Presidente o in sua sostituzione il Vicepresidente.

13.10 Il Consiglio di Fondazione è validamente costituito con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di tanti membri da rappresentare la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.11 I membri del Consiglio di Fondazione che risultino assenti a due o più riunioni consecutive del Consiglio di Fondazione decadranno dalla loro carica e dovranno essere sostituiti secondo quanto previsto dagli articoli 13.2 e 13.6.

13.12 Il mandato dei membri nominati in sostituzione di quelli cessati per qualunque causa dal Consiglio di Fondazione durante il triennio di carica avrà durata fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Fondazione.

ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

14 Al Consiglio di Fondazione spetta:

a) nominare i componenti del Consiglio di Fondazione a norma dell'art. 13.4 e 13.6 del presente statuto e la sostituzione dei consiglieri cessati se ricorrono le condizioni di cui all'art. 13.6 del presente statuto,

- b) nominare il Revisore;
- c) deliberare modifiche dello Statuto, solo su proposta del Consiglio di Presidenza, approvata con il voto favorevole di tutti i suoi componenti e previo parere favorevole dei Fondatori;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) assegnare i premi e i riconoscimenti,
- f) attribuire poteri e compiti al Presidente ed al Vice Presidente e al Segretario che ritiene di conferire in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto,
- g) istituire la o le Commissioni, determinare i loro componenti e approvare i regolamenti relativi alla composizione delle Commissioni stesse, i criteri con cui le commissioni operano nello svolgimento dei loro compiti,
- h) deliberare sugli argomenti che vengano sottoposti all'attenzione del Consiglio dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario o dal Consiglio di Presidenza,
- i) deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione della Fondazione,
- j) nominare procuratori speciali determinandone le attribuzioni.

CONVOCAZIONI

15 Il Consiglio di Fondazione è convocato dal Presidente e/o dal Vicepresidente con l'invio dell'ordine del giorno (via fax o lettera almeno 8 giorni prima della data fissata), ai consiglieri e al revisore, si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente lo giudichi necessario o ne faccia richiesta un terzo dei

Consiglieri.

15.1 La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Fondazione può avvenire anche in video-audio-tele conferenza. In tale ipotesi il Consiglio risulterà riunito nel luogo dove sono presenti di persona il Presidente o il Vicepresidente e il Segretario.

VERBALI

16 I verbali del Consiglio di Fondazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente o dal Vicepresidente e dal Segretario.

COMMISSIONI

17.1 Il Consiglio di Fondazione può istituire una o più Commissioni perché collaborino nella raccolta, nella selezione e nella indicazione dei nominativi delle persone e degli enti e istituzioni che possono concorrere all'assegnazione dei premi.

17.2 Il Consiglio di Fondazione può revocare la o le commissioni nel caso non ritenga più necessario il contributo fornito.

17.3 Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti **delle** Commissioni, li nomina, scegliendoli tra persone che abbiano esperienza in campo culturale, scientifico, imprenditoriale o delle libere professioni, fissa la durata del loro incarico.

17.4 Le commissioni si occupano di individuare e di segnalare al Consiglio di Fondazione le persone, le istituzioni e gli enti ritenuti meritevoli di ricevere i premi o i riconoscimenti, tenendo conto dei requisiti indicati all'articolo 3 dello statuto, esponendo le motivazioni della proposta.

17.5 Partecipano ai lavori delle Commissioni con diritto di voto il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

17.6 I lavori delle Commissioni sono diretti e regolati dal Presidente o Vicepresidente del Consiglio di Fondazione e si svolgono in conformità alle regole approvate dal Consiglio di Fondazione.

ORGANO DI CONTROLLO

18.1 Le funzioni di controllo contabile sono esercitate da un Revisore nominato dal Consiglio di Fondazione per la durata di tre anni. Il revisore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

18.2 il Revisore riferisce al Consiglio di Fondazione, assiste alle sue riunioni e presenta allo stesso la relazione al bilancio preventivo e consuntivo.

ESERCIZIO FINANZIARIO

19.1 L'esercizio finanziario della "FONDAZIONE MASI" ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio di Presidenza dovrà sottoporre al Consiglio di Fondazione il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione.

LIQUIDAZIONE

20 La Fondazione si estingue per le cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione della Fondazione si applicheranno le procedure per la liquidazione della Fondazione previste dall'art. 11 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Il liquidatore sarà nominato dal Consiglio di Fondazione entro

un mese dal provvedimento di estinzione o, in carenza di ciò, dal Presidente del Tribunale. Eseguita la liquidazione i beni residui saranno devoluti, ad opera del liquidatore, ad Enti operanti nel medesimo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e fatta salva eventuale diversa destinazione voluta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

21 Tutte le cariche attribuite nella "FONDAZIONE MASI" sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico.

22 Per tutto quanto non indicato ed espressamente disciplinato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.